



Unione Nazionale Cooperative Italiane



# *Rassegna Stampa*

*del*

***14 maggio 2026***

# Più tempo per il concordato Pagamenti Pa, stretta allentata

*Di Fiscale. Ok in commissione Finanze. Adesione al patto con il Fisco entro il 31 ottobre e nuove soglie per le partite Iva non affidabili. Compensazioni con crediti Pa per i professionisti solo con debiti da 5mila euro*

Marco Mobili Giovanni Parente

Si al nuovo calendario 2026 del concordato preventivo biennale. Arrivano le soglie agli incrementi di reddito richiesto per il patto con il Fisco anche per le partite Iva meno affidabili (e quindi a maggior rischio di evasione). Sempre in caso di accordo con le Entrate diventa deducibile l'iperammortamento. Arriva la rottamazione quinquies con un percorso su misura anche per le cartelle relative a multe stradali dei Comuni, Imu, Tari e altri tributi amministrati dagli enti locali (si veda l'articolo a lato). Per chi ha già aderito alla definizione agevolata per le cartelle su crediti erariali o contributivi scatta la tolleranza di cinque giorni per il pagamento della prima e unica rata e dell'ultima del piano di pagamento. Dopo il pressing dei professionisti viene allentata la stretta sui pagamenti della Pa in vigore dal prossimo 15 giugno: l'obbligo di compensazione con eventuali debiti iscritti a ruolo e non saldati scatterà soltanto se le cartelle non onorate sono di un importo complessivo pari almeno a cinquemila euro. Sono le principali modifiche approvate in una convulsa giornata di voti in commissione Finanze al Senato sul decreto fiscale, che oggi approda nell'Aula di Palazzo Madama per superare la prima lettura con l'ennesima richiesta di fiducia del Governo.

Le imprese incassano un importante chiarimento sull'esclusione dalla tassazione sia sul fronte delle dirette (Ires e Irpef) sia su quello dell'Irap per il contributo finanziario riconosciuto per gli investimenti Fer (Fonti di energia rinnovabili). Stop anche all'introduzione della ritenuta per le provvigioni delle agenzie di viaggio, che il testo originario aveva differito al 1° maggio. Ma a tenere banco è soprattutto il concordato preventivo biennale. Per incentivare le adesioni al biennio 2026-2027 viene rivisto il calendario (slitta al 15 maggio il termine per pubblicare il software in realtà già rilasciato nella serata di ieri e passa dal 30 settembre al 31 ottobre la scadenza per aderire) ma vengono anche introdotte le soglie di incremento per le partite Iva più in odore di evasione: 30% per chi ha voti nelle pagelle fiscali tra 6 e 8, 35% per i punteggi tra 1 a 6. Soglie che si aggiungono a quelle più ridotte già previste per chi ha voti maggiori. Di fatto, arriva uno sconto sulla proposta (e quindi sulle imposte poi dovute) anche per i soggetti più inaffidabili, secondo la logica finora seguita di portare nell'area di compliance chi poi è difficilmente controllabile.

Nel Paese delle agevolazioni fiscali, non potevano mancare poi quelle riconosciute alle imprese e ai lavoratori che verranno a contendersi la prestigiosa America's Cup nel Golfo di Napoli. Le imprese costituite nel 2026 dal comitato organizzatore saranno esentate dal pagamento delle imposte, così come i lavoratori stranieri che verranno a gareggiare o saranno impiegati nelle manifestazioni. Per quanti decideranno di trasferire la loro residenza in Italia la tassazione sarà del 35% per gli anni d'imposta 2026 e 2027.

Tra le altre approvazioni ha tagliato il traguardo anche la riscrittura del nuovo sistema di calcolo dell'Iva sulle permutate. Per il computo la riscrittura della norma inserita nella manovra punta a far riferimento al valore monetario dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, come determinato dal contratto. Viene previsto che in ogni caso questo valore non può essere inferiore all'ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni effettuate e alle prestazioni rese da ciascuna delle parti, determinato nel momento in cui si effettuano le operazioni. L'applicazione del nuovo meccanismo scatterà solo per le operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026. Sempre in tema di Iva passa poi l'emendamento voluto dal M5S per istituire un tetto del 10% dell'Iva sui farmaci da banco non omeopatici per il 2026. La finalità è quella di venire incontro all'aumento dei costi logistici e operativi legato al caro energia. Per la copertura da 13 milioni si attinge alle risorse dal fondo per la riduzione della pressione fiscale.

Al di là della rottamazione, sulla riscossione arriva una novità per la tariffa idrica, relativa ai servizi di pubblica fognatura e di depurazione. In sostanza la riscossione, sia volontaria che coattiva, della tariffa può essere affidata ai soggetti pubblici e privati iscritti nella sezione prima dell'Albo dei riscossori abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi, mediante una gara pubblica. Gli emendamenti approvati introducono anche un privilegio dei crediti vantati dai concessionari della riscossione nel caso in cui i gestori della tariffa siano interessati da procedure di crisi o di insolvenza per le quali, alla data di entrata in vigore della misura, non sia ancora iniziata la fase di esecuzione successiva al provvedimento di omologazione. Infine, con un altro emendamento viene chiarito che la polizza sanitaria integrativa vale per tutto il personale della scuola, inclusi Ata, dirigenti ed educatori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# LE MODIFICHE IN SINTESI

1

## IMPOSTE INDIRETTE

Valore monetario  
per l'Iva su permuta

Ritocco all'Iva sulle permuta. Per il calcolo della base imponibile il riferimento sarà «al valore monetario dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, come determinato dal contratto». Tale valore non può essere inferiore all'ammontare complessivo dei costi riferibili a cessioni e prestazioni

2

## NON IMPONIBILITÀ

Contributo Fer  
non tassato

Arriva il riconoscimento di una delle misure chieste dalle imprese. Il contributo finanziario per gli investimenti trainati in fonti di energia rinnovabile (Fer) per Transizione 5.0 non concorrerà alla formazione del reddito imponibile per le imposte sui redditi e dell'imponibile per l'Irap

3

## IMBARCAZIONI ESTERE

Esclusione Irpef  
per i marittimi

Via libera anche agli emendamenti identici presentati da più parti politiche che consentono di escludere dalla tassazione Irpef i marittimi che risiedono in Italia ma che per ragioni legate al lavoro svolto trascorrono più di 183 giorni all'anno imbarcati su navi battenti bandiera estera.

4

## SPEDIZIONE EXTRA UE

Mini tassa sui pacchi  
sospesa fino a giugno

Come previsto nella versione iniziale del decreto resta sospeso fino al 30 giugno il contributo di due euro sui pacchi di modico valore (fino a 150 euro) provenienti da Paesi extra Ue. Resta ora da definire come si concilierà il prelievo con il dazio Ue da tre euro sulle stesse spedizioni in vigore dal 1° luglio

5

## SOCIETÀ

Niente doppia soglia  
su plus e dividendi

Dietrofront rispetto alla manovra. Vengono anche eliminati i nuovi limiti (doppia soglia del 5% di partecipazione o di 500mila euro di valore) introdotti dalla legge di Bilancio per accedere alla tassazione agevolata sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni e sui dividendi

6

## GARANTE DEI PREZZI

Vigilanza rafforzata  
su rincari carburanti

Dal 30 giugno 2026, qualora in eventi straordinari o particolari condizioni socio economiche locali o internazionali si rilevi una possibile tendenza incrementale del prezzo dei carburanti, il Garante dei prezzi invia una relazione scritta al Mimit per far scattare il regime di controllo dei fenomeni distorsivi lungo la filiera

# Nuovo Testo unico con spazio autonomo alla global minimum tax

M. Mo. G. Par.

Il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi inizia a intravedere il traguardo finale. Con il parere della commissione Finanze della Camera (e in attesa di quello della Finanze del Senato) comincia il conto alla rovescia per il ritorno in Consiglio dei ministri in vista dell'approvazione definitiva.

Il parere della commissione Finanze di Montecitorio (relatore Saverio Congedo di Fratelli d'Italia) contiene tre osservazioni per il Governo (e come tali non vincolanti). Tra i suggerimenti arrivati quello a una revisione dell'«articolazione del provvedimento». Più nel dettaglio il Governo è invitato a valutare «una definizione più coerente della partizione interna» e l'«introduzione di un'autonoma partizione» per la global minimum tax, a cui è dedicata nello schema entrato in Parlamento «solo» un capo nelle disposizioni relative ai rapporti internazionali. Un ritocco in tal senso comporterebbe un'eventuale rinumerazione degli articoli e dei riferimenti interni. Ma c'è anche un'esortazione a tenere aggiornato «lo schema di testo unico con le innovazioni normative introdotte nell'ordinamento successivamente alla sua adozione, nonché con quelle in via di definitiva approvazione, coordinando, a tal fine, i tempi dell'adozione definitiva».

Sempre in tema di Testi unici va segnalato poi l'emendamento approvato al decreto fiscale in cui viene consentito alle Regioni di far riferimento alle norme precedenti ai Testi unici fino alla loro entrata in vigore che il Milleproroghe ha differito al 1° gennaio 2027.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Rottamazione quinquies per Imu, Tari e multe: domande entro ottobre

Pasquale Mirto



Via libera nella conversione del decreto fiscale alla rottamazione quinquies anche ai carichi degli enti territoriali affidati ad agenzia delle Entrate Riscossione (Ader), con una tempistica su misura, per permettere agli enti di deliberare l'adesione.

Va precisato, tuttavia, che non si tratta di un'estensione della definizione agevolata prevista dai commi da 82 a 101 della legge di Bilancio, ma si tratta di un'autonoma forma di definizione agevolata completamente disciplinata dalla norma statale e il cui perimetro di applicazione non può essere modificato dal Comune. Pertanto, non occorrerà approvare alcun regolamento, ma solo una delibera consiliare con cui si aderisce alla rottamazione erariale, con le deroghe e integrazioni previste dal decreto fiscale.

Oggetto della rottamazione sono tutti i carichi affidati ad Ader dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 e riguardano debiti tributari come ad esempio quelli per Imu e Tari, patrimoniali (come le rette scolastiche) e sanzioni al Codice della strada. Rimangono esclusi, come avvenuto per tutte le precedenti rottamazioni, i debiti derivanti dalle pronunce della Corte dei conti.

I debiti affidati ad Ader potranno essere estinti senza corrispondere le somme a titolo di interessi, compresi quelli moratori, sanzioni e quelle maturate a titolo di aggio. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle al Codice della strada, non sono dovuti gli interessi, comunque denominati, inclusa la cosiddetta maggiorazione semestrale.

Il Comune non ha molto tempo per decidere perché dovrà pubblicare la delibera consiliare di adesione sul proprio sito internet entro il 30 giugno 2026 e dovrà comunicarla ad Ader con le modalità che saranno decise entro il 15 giugno 2026. La delibera comunale acquista efficacia con la pubblicazione sul sito comunale, ed è previsto l'invio, ai soli fini statistici, al ministero dell'Economia.

Ader metterà a disposizione dei debitori i dati relativi ai carichi definibili a decorrere dal 15 settembre, mentre la dichiarazione di adesione potrà essere presentata tra il 16

settembre e il 31 ottobre 2026.

Il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027, oppure in un numero “massimo” di 54 rate bimestrali (ovvero in 9 anni); in caso di pagamento rateale si applicano gli interessi al tasso fisso del 3 per cento annuo.

Entro il 31 dicembre 2026 Ader comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché l'importo delle singole rate, che comunque non può essere inferiore a 100 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Modello 730, da oggi al via le modifiche dei dati e gli invii

*Si apre il canale di trasmissione. Il contribuente che si accorge di errori, dimenticanze e ha ripensamenti subito dopo aver inoltrato la dichiarazione può annullarla dal 19 maggio e rispedirla ex novo entro il 22 giugno*

Cristina Bartelli



Da oggi 14 maggio, nel pomeriggio, sarà possibile modificare e inviare all'agenzia delle Entrate il modello 730. È possibile che il contribuente trasmetta la dichiarazione in autonomia, senza avvalersi di professionisti e intermediari: lo scorso anno i modelli fai da te sono stati circa 5 milioni. Se dopo, ci si accorge che, per la fretta, si è sbagliato un dato o non si è compilata, modificata e inserita un'informazione, l'Agenzia dà al contribuente una possibilità di annullo e reinvio, entro termini ben precisi.

Sia sul sito sia sulla guida messa a punto dall'Agenzia si ricorda che se dal 14 maggio si dà il via alla modificabilità e alla trasmissione, dal 19 maggio il contribuente può annullare da solo la dichiarazione precedente e inviargliene una nuova. Questa possibilità da sfruttare una volta soltanto si potrà utilizzare soltanto fino al 22 giugno. L'invio della nuova dichiarazione può essere fatto dopo che sono trascorse 24/48 ore dall'annullamento della precedente.

E dopo questa data, se persiste l'errore cosa succede? Si hanno due alternative o si presenta il modello Redditi correttivo entro il 2 novembre o la dichiarazione 730 integrativa entro il 26 ottobre. Se si sceglie la strada dell'integrativa sarà necessario rivolgersi a un Caf o a un professionista abilitato alla trasmissione della dichiarazione.

Dal 14 maggio una volta trasmesso il modello si dovranno attendere gli esiti di liquidazione che, per i più tempestivi, si concretizzeranno nella busta paga di luglio o le pensioni di agosto. I centri di assistenza fiscale e gli intermediari procedono in base a cinque finestre di invio.

## Il calendario di Redditi

Le date sono differenti per Redditi, il modello pensato per i lavoratori autonomi nei regimi di vantaggio o forfettari. La visualizzazione e modifica di Redditi partiranno dal 20 maggio 2026. Chi sceglie il modello Redditi precompilato può inviarlo dal 27 maggio e fino al 2 novembre 2026 (il 31 ottobre è un sabato e il 1° novembre è un giorno festivo). Anche in questo caso si dà la possibilità di modificare un modello sbagliato, a partire dal 27 maggio. La finestra dell'annullamento per Redditi sarà diversa a seconda che sia stato già generato un F24 per i versamenti: si chiude entro il 26 giugno, se Redditi Persone fisiche è stato già inviato, con un modello F24 ed entro il 15 ottobre 2026 se con Redditi già inviato, non è stato predisposto un modello F24.

### **Il riordino delle detrazioni**

L'agenzia delle Entrate ha dedicato una pagina sul proprio sito alla novità del 2026 sul riordino delle detrazioni per i redditi che superano i 75mila euro. Una volta inseriti in dichiarazione i dati di tutti gli oneri detraibili, la procedura di liquidazione calcola automaticamente il limite di spesa complessivo detraibile. «Il contribuente», rassicura l'Agenzia, «può procedere senza preoccupazioni a inserire oneri e spese così come sostenute (o, nel caso di spese precompilate, ad accettarle, modificarle o integrarle, se necessario) e all'invio della sua dichiarazione precompilata, senza porsi il problema di ridurre le varie spese per rientrare nel limite a lui applicabile». A tal proposito è fornito lo specchietto del modello delle 40 voci di sconti fiscali interessati dal riordino. Dal riordino sono escluse le spese sanitarie.

È stato inserito anche un link nella pagina dedicato al riordino con info e assistenza, in funzione nei prossimi giorni.

### **Le Faq sull'universo 730**

Da verificare il dato sulle spese legate alla mensa scolastica e ai trasporti scolastici. È possibile che il contribuente non ritrovi le informazioni nella propria precompilata, in questo caso l'Agenzia chiarisce che qualora i dati relativi a tali servizi non siano stati caricati, il contribuente può autonomamente, qualora ne ricorrano i presupposti, indicare tali spese in dichiarazione tra quelle detraibili. Gli enti che gestiscono questi servizi sono Comuni o altri enti locali al di fuori dal sistema del ministero dell'Istruzione.

Altro chiarimento è legato alle locazioni brevi. Anche in questo caso, l'Agenzia opera la scelta più conveniente per il contribuente in termine di aliquota applicabile agli immobili in locazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# LE SPESE SANITARIE CON L'INTERVENTO DI CASSE E POLIZZE

1

## La regola generale

Il rimborso elide l'onere (detraibile o deducibile), che non si considera più "rimasto a carico". Ma se deriva da assicurazioni o fondi i cui premi o contributi non sono detraibili né deducibili, il rimborso è fiscalmente neutro e l'onere resta pienamente detraibile (o deducibile) anche

per la parte rimborsata

2

## Il rimborso in anni successivi

Se la spesa è rimborsata nell'anno di sostenimento, le due voci si elidono (e l'onere va cancellato dalla precompilata). Se il rimborso arriva l'anno dopo, il bonus goduto l'anno prima resta definitivo, ma l'incasso successivo è soggetto a tassazione separata e va dichiarato nel quadro M del 730 o RM del modello Redditi

3

## Rimborsi parziali e pagamenti diretti

Se il rimborso (fiscalmente rilevante) è solo parziale, la parte di spesa che non è stata rimborsata resta detraibile (o deducibile).

Se la polizza è indetraibile, le spese sanitarie restano interamente detraibili (o deducibili) anche se la compagnia paga direttamente la struttura sanitaria (ad esempio per le cure all'estero coperte da polizze del viaggiatore)

4

## Le coperture sanitarie

### *Polizze assicurative*

le polizze sanitarie sono indetraibili,

e i relativi rimborsi sono esentasse. Il rimborso è invece fiscalmente rilevante se deriva da una polizza per invalidità permanente o non autosufficienza nella vita quotidiana, che sono detraibili ex articolo 15 lettera f) Tuir (fino ad euro 530,00

le prime, fino ad euro 1.291,14

le seconde).

### *Enti e casse assistenziali e fondi integrativi del Ssn:*

i versamenti sono deducibili entro il limite di euro 3.615,20 o, se pagati dal datore di lavoro, sono detassati entro lo stesso massimale (unico cumulativo). Rimborsi, quindi, imponibili;

*Società di mutuo soccorso:*

Si detraggono al 19% i contributi, entro un massimale di 1.300 euro e i rimborsi sono quindi tassati a rate e va dichiarato nel quadro M del 730 o RM del modello Redditi

5

**Premi e contributi dedotti/detratti solo in parte**

Calcolo proporzionale quando i premi o contributi versati sono deducibili o detraibili solo in parte (per effetto dei limiti di spesa per singolo bonus, o per il riordino delle detrazioni per i redditi oltre 75mila euro). Il rimborso elide la spesa in proporzione al rapporto tra il premio o contributo dedotto/detratto e quello effettivamente pagato

# Rimborso delle spese mediche, puzzle di regole in dichiarazione

Marcello Tarabusi

Le spese sanitarie rimborsate danno sempre grattacapi al contribuente, che deve verificare se può comunque inserirle tra gli oneri, se deve escluderle (per la parte rimborsata) o se deve invece tassare il rimborso. Le regole cambiano, infatti, a seconda dell'origine del rimborso (assicurazione, fondi, mutue) e dell'anno di percezione (medesimo della spesa o successivo).

La regola generale è chiara: spese e oneri sono detraibili o deducibili nei limiti in cui sono rimasti effettivamente a carico del contribuente. Se una spesa viene rimborsata nell'anno in cui è sostenuta, questa non è rimasta a carico, e il beneficio si perde. Se, invece, il rimborso arriva in anni successivi, il bonus resta, ma il rimborso è tassato nell'anno di incasso. Se il rimborso è parziale, la detrazione o deduzione si calcola sulla parte non rimborsata.

Ma la legge prevede molte eccezioni. Perché un conto è il rimborso che davvero elide la spesa, come quando vengono risarcite (dal danneggiante o dalla sua assicurazione) cure mediche sostenute seguito di un infortunio, di un incidente o per colpa medica; o quando il datore di lavoro eroga un *fringe benefit* non tassato (ad esempio il rimborso degli interessi sui mutui di cui all'articolo 1, comma 16, della legge di bilancio 2024). Diverso è il caso di chi fruisce, a proprie spese, di una copertura sanitaria: assicurazioni, fondi sanitari, società di mutuo soccorso. In questi casi, l'articolo 15 del Tuir stabilisce che si considerano a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di coperture i cui premi (per le polizze) o contributi (per fondi e mutue) sono indetraibili o indeducibili se versati dal contribuente, o tassati come retribuzione quando versati dal datore di lavoro (con o senza trattenuta). E la spesa si considera a carico anche se l'assicurazione paga direttamente il medico o la struttura, senza anticipazioni o franchigie da parte dell'assistito, come nel caso di cure all'estero (Cassazione 30611/2024).

Se, invece, il premio o il contributo sono detraibili o deducibili (o esentasse quando li paga il sostituto di imposta), il rimborso azzerà il bonus fiscale sulla spesa rimborsata nell'anno, o è soggetto a tassazione separata se arriva in anni successivi. Con la precisazione (si veda da ultimo la circolare 14/E/2023) che se premio o contributo erano detraibili o deducibili per legge, il fatto con in concreto il contribuente non li abbia inseriti tra gli oneri è irrilevante.

Tre sono le principali tipologie di coperture, ciascuna delle quali ha regole differenti: polizze assicurative: le polizze sanitarie sono indetraibili, per cui i relativi rimborsi sono esentasse. Conclusione opposta se il rimborso deriva da una polizza per invalidità

permanente o non autosufficienza nella vita quotidiana, detraibili ex articolo 15 lettera f) Tuir (fino a 530 euro le prime, fino a 1.291,14 le seconde);

enti e casse assistenziali e fondi integrativi del Ssn: i versamenti sono deducibili entro il limite di 3.615,20 euro o, se pagati dal datore di lavoro, sono detassati entro lo stesso massimale (unico cumulativo). Rimborsi, quindi, imponibili;

società di mutuo soccorso: si detraggono al 19% i contributi, entro un massimale di 1.300 euro e i rimborsi sono quindi tassati.

Il tutto si complica quando premi e contributi effettivamente versati sono superiori a quelli detratti o dedotti. Vuoi perché si superano i limiti di importo, vuoi perché le detrazioni sui premi assicurativi possono calare o azzerarsi sopra i 75mila euro di reddito: dal 2025 scatta, infatti, il plafond alle spese detraibili (articolo 16-ter del Tuir, ma sono salve le polizze stipulate entro il 2024); oltre i 120mila euro le detrazioni decrescono fino ad azzerarsi a 240mila euro di imponibile (articolo 15, comma 3-bis Tuir). In questi casi è richiesto un calcolo proporzionale: il rimborso eliderà la spesa (o sarà tassato se percepito in anni successivi) in proporzione al rapporto tra importo detratto e importo complessivo pagato (esempi di calcolo nella circolare 14/E/2023 a pagina 41).

Con un simile quadro, è più che naturale che nella precompilata i rimborsi vadano attentamente verificati per correggere, se necessario, la dichiarazione. E se sono nel 2026 sono state rimborsate spese sostenute nel 2025, è meglio escluderle modificando la precompilata, se la detrazione è del 19%: la successiva tassazione del rimborso (nel 730/2027) avrebbe infatti come aliquota minima il 23%, costando più del bonus fruito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Isopensione, allo studio la proroga oltre il 2026

*Pensioni. Il ministro Calderone: in corso una valutazione tecnica per confermare l'istituto per l'uscita fino a sette anni dalla pensione*

Giorgio Pogliotti



Il governo sta valutando l'ampliamento della durata dell'isopensione, al momento garantita fino al 2026, oltre l'anno in corso. Inoltre è allo studio un intervento per ampliare le vie di uscita dal lavoro: l'ipotesi è di consentire anche ai lavoratori con contributi precedenti al 1996 di accedere alla pensione a 71 anni con 5 anni di contributi — opzione riservata ai “contributivi puri” — se rinunciano alle quote calcolate con il metodo retributivo.

Sono le novità annunciate dal ministro del Lavoro, Marina Calderone, rispondendo a due interrogazioni alla Camera. Iniziamo dalle «valutazioni tecniche» in corso sulla conferma dell'isopensione, per favorire percorsi di riorganizzazione aziendale consentendo alle imprese con più di 15 dipendenti, in accordo con i sindacati, l'accompagnamento alla pensione di lavoratori fino a sette anni dal pensionamento integralmente sostenuto dal datore. Il veicolo normativo dovrebbe essere il Ddl di conversione in legge del Decreto 1°Maggio, all'esame della commissione Lavoro della Camera, attraverso un emendamento della maggioranza o del governo. Del resto la bozza del Dl conteneva già la proroga al 2029 dell'isopensione, poi non confermata nel testo finale. Come anticipato dal Sole 24 Ore del 7 maggio, sono emersi casi di lavoratori rientranti integralmente nel sistema contributivo, per i quali vi è la necessità di certificare il raggiungimento del requisito di importo minimo richiesto per l'accesso alla pensione anticipata o quella di vecchiaia. «L'isopensione rappresenta un istituto di grande utilità - ha detto - e il ministero del Lavoro è impegnato a sostenerne l'efficacia e la piena funzionalità anche attraverso eventuali interventi di aggiornamento normativo e amministrativo che si rendessero necessari, per agevolare l'accesso ai lavoratori che hanno iniziato a versare i contributi dal 1° gennaio 1996. Per evitare situazioni di incertezza abbiamo avviato con Inps un percorso

tecnico finalizzato a costruire criteri omogenei e predittivi di certificazione, basati sulle più aggiornate proiezioni macroeconomiche e attuariali».

Altro tema affrontato dal ministro riguarda la differenziazione dei requisiti previsti per l'accesso alla pensione di vecchiaia. I lavoratori con il primo accredito contributivo che decorre dal 1° gennaio 1996, maturano il diritto alla pensione di vecchiaia, oltre che in presenza dei medesimi requisiti anagrafici e contributivi (rispettivamente 67anni e 20 anni), a condizione che l'importo della pensione maturata risulti almeno pari al valore dell'assegno sociale, anno per anno rivalutato. In alternativa, la riforma del 2011 ha previsto che questi lavoratori possono accedere alla pensione di vecchiaia al compimento dei 71 anni di età, con almeno cinque anni di contribuzione effettiva, indipendentemente dal valore dell'assegno pensionistico maturato. I lavoratori con almeno un contributo prima del 1996 possono, invece, accedere alla pensione di vecchiaia al compimento dei 67 anni di età nel 2026, a fronte di un requisito contributivo minimo di 20 anni (senza alcun importo minimo). La ratio, ha spiegato il ministro, è che il maggiore requisito contributivo richiesto ai lavoratori del sistema retributivo o misto risulta compensato dal requisito anagrafico inferiore (67 anni) rispetto a quello dei "contributivi puri" che possono accedere al trattamento pensionistico senza vincolo di importo soglia solo a 71 anni di età. «Il ministero - ha aggiunto il ministro Calderone - sta valutando con Inps le modalità per definire un primo intervento normativo che consenta a una platea di lavoratori meritevoli di tutela, con contributi anteriori al 1° gennaio 1996, previa rinuncia alle quote di metodo retributivo, di optare per l'accesso alla forma di pensionamento a 71 anni, come consentito ai lavoratori con contribuzione successiva al 1995».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Consip, tempi di gara giù del 60% grazie all'intelligenza artificiale

Gianni Trovati

ROMA

Con l'utilizzo massiccio dell'Intelligenza artificiale Consip punta a ridurre da sette mesi e mezzo a tre il tempo medio necessario alla gestione degli affidamenti. Ma questa accelerazione è solo l'aspetto più immediato di un programma ampio, che oltre a tagliare il calendario vuole modificare tutte le attività aziendali: con un piano in due tempi, stretti, che punta a fare della società del Tesoro dedicata agli acquisti pubblici una sorta di hub per l'intelligenza artificiale nella Pa, prima in Consip e poi nelle altre amministrazioni. Il tutto senza che l'AI finisca per ridurre i posti di lavoro, che anzi sono previsti in crescita dai 457 attuali ai 490 a fine anno.

Il cammino di Consip sulla via dell'intelligenza artificiale del resto parte dalle persone. Che in queste ore stanno ricevendo gli inviti a partecipare a un maxi programma di formazione, articolato in circa 4mila ore solo quest'anno e rivolto al 100% del personale. Nel progetto messo a punto dalla società guidata dall'ad Marco Reggiani, del resto, l'Intelligenza artificiale non è pensata come leva riservata a un gruppo ristretto di competenze "tecnologiche", ma come compagna di lavoro di tutti. Una compagna "antropomorfa", perché l'AI destinata a entrare in ogni ufficio è ovviamente quella agentic (e pare che qualcuno abbia già deciso il nome di battesimo da assegnare al proprio collega virtuale). «Portiamo per primi l'utilizzo sistematico dell'intelligenza artificiale nel ciclo di vita dei contratti pubblici per rafforzare tempestività, qualità e trasparenza degli acquisti della Pa», riassume Reggiani sottolineando l'investimento «in competenze e nuove professionalità».

Su queste premesse, gli "agenti intelligenti" saranno impiegati in 38 filoni di attività, che si snodano lungo tutto il ciclo di vita dei contratti pubblici, dalla gestazione fondata sull'analisi dei fabbisogni delle diverse Pa fino al traguardo dell'esecuzione del contratto, che va monitorata a fondo perché è lì che si decide la qualità reale della spesa pubblica.

Lungo questa rotta, l'AI di Consip si occuperà per esempio delle strategie di gara, esaminando caso per caso qual è l'assetto migliore di lotti e parametri contrattuali, offrirà i chiarimenti chiesti dai potenziali fornitori un po' come accade ora nei customer care di alcune grandi aziende, e supporterà l'analisi delle offerte tecniche ed economiche alla base delle gare. Qui si incontra un'altra delle accelerazioni esponenziali rese possibili dall'AI, che nelle sperimentazioni di questi mesi ha mostrato di poter comprimere in pochi minuti valutazioni comparative che oggi richiedono settimane, senza danneggiare la qualità dei risultati. Perché il punto chiave è sempre nella

definizione del rapporto fra tecnologia e scelte umane: che non è quello distopico immaginato da qualcuno, per cui l'AI si sostituisce all'uomo, ma è un'integrazione fra la tecnologia che moltiplica la capacità di analizzare dati e informazioni e la componente umana che su quella base assume le decisioni. Sta iniziando ad accadere per esempio nell'amministrazione finanziaria, che affida all'AI la profilazione del rischio mostrato dai diversi contribuenti ma lascia a funzionari e dirigenti la decisione su dove indirizzare gli accertamenti.

L'obiettivo insomma è di chiedere a questa tecnologia ciò che sa fare meglio: automatizzare le attività routinarie e ripetitive e ottimizzare la gestione di un patrimonio informativo sconfinato come quello di Consip, che in oltre 25 anni di attività ha stipulato più di 10 milioni di contratti, messo a catalogo 11 milioni di articoli e pubblicato oltre 5mila gare ricevendo più di 14mila offerte. Solo nei primi quattro mesi di quest'anno, secondo l'ultimo monitoraggio aggiornato, sono stati banditi 80 lotti di gara per un valore di 9 miliardi, e la spesa pubblica intermediata anche attraverso il mercato digitale ha raggiunto gli 11,2 miliardi.

E lo stesso sta provando ad accadere in tante Pa italiane, che qua e là stanno adottando sempre più sistemi di AI. A questa fioritura spontanea Consip ha intenzione di dare un carattere strutturato con due mosse attese nella seconda metà dell'anno: in autunno partirà l'iniziativa per primo accordo quadro per la fornitura di soluzioni AI per le pubbliche amministrazioni, mentre nell'ultimo trimestre partirà il master Consip sul procurement pubblico organizzato con il Politecnico di Milano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Nucleare, sì entro l'estate Meloni sfida il campo largo

*Al Senato. La premier: «Porte aperte a chi antepone l'interesse nazionale a quello di partito». Semplificazioni Zes in tutta Italia e sprint agli investimenti dei fondi pensione*

Manuela Perrone



Qualche annuncio: il sì alla legge delega sul nucleare e ai decreti attuativi «entro l'estate» per consentire la produzione di energia, l'estensione delle semplificazioni Zes a tutto il territorio, il piano per il Sud, il rafforzamento dei meccanismi «per accrescere gli investimenti dei fondi pensione nell'economia reale, perché qualcosa non funziona se ci sono 260 miliardi raccolti dagli italiani dei quali solamente 40 sono investiti in Italia». Molte rivendicazioni, dalla casa al «salario giusto», dal fisco al bonus mamme, dall'iperammortamento ai crediti di imposta per il Mezzogiorno. E tante scintille con il campo largo.

Nel Premier Time al Senato Giorgia Meloni risponde a nove interrogazioni, tutte sull'economia, alternando stilette ad aperture. Come quella riservata a Carlo Calenda (Azione), che propone una cabina di regia per gestire le emergenze. «Le tensioni geopolitiche che continuiamo a vivere - riconosce la presidente del Consiglio - incideranno, come già stanno facendo, sulla crescita, sui costi energetici, sulla competitività delle imprese e sul potere d'acquisto delle famiglie». La polemica dovrebbe lasciare spazio al confronto, ma finora «la risposta non è stata di disponibilità». Vale per il conflitto in Iran, che cita, ma anche per la legge elettorale, che non cita. «Le mie porte sono aperte - rilancia - per chiunque voglia anteporre l'interesse nazionale all'interesse di partito».

Con Matteo Renzi va in scena lo scontro più acceso. Il numero uno di Italia Viva parla di Governo «non all'altezza» che «sembra la Famiglia Addams», evoca il caso Giuli (seduto tra i banchi del Governo), il «ginecologo alla Corte dei conti» (riferimento all'ex sindaco di Albano Marco Mattei), la descrive come «sedotta e abbandonata da Trump» e attacca sul piano casa «non credibile» chiedendo lumi sul «carry e le management fees che vanno a un signore privato, Mario Abbadessa, senza gara». Meloni non raccoglie, biasima il

carico di «offese e insulti», difende il piano casa, certifica una spesa Pnrr di 117 miliardi al 31 marzo più 24 miliardi di strumenti finanziari, sui 194,4 totali. Aggiungendo che gli obiettivi dell'Esecutivo sono stati e rimarranno tre: rafforzare salari e potere d'acquisto, incentivare le aziende che assumono e investono, sostenere famiglie e natalità.

I toni salgono anche con Francesco Boccia (Pd), che sull'onda della segretaria Elly Schlein convinta che il Governo «non si occupa degli italiani», le rimprovera tutti gli indici «in peggioramento» e affonda: «Lei non va al supermercato, vive in una bolla». «Sono andata a fare la spesa sabato - risponde Meloni -: io non rinuncio a stare in mezzo alla gente». La premier si scalda ancora di più quando Stefano Patuanelli (M5S) le rinfaccia il debito-Pil al 137,1% e l'adesione al nuovo Patto di stabilità con il ritorno «dentro una logica fondata sull'austerità». La morale sul debito no, protesta Meloni, visto che «cresce solo grazie al Superbonus, 174 miliardi, una misura elettorale fuori controllo che finiremo di pagare nel 2027». Non ci sta però il leader Giuseppe Conte. Ospite di 5 Minuti su Rai 1, definisce Meloni «vergognosa: l'ultima modifica alle villette unifamiliari l'hanno fatta loro, lo hanno gestito loro».

Addolcisce il clima il commovente intervento finale di Giusy Versace (atleta paralimpica in Noi Moderati), che ricorda Alex Zanardi. La premier corre ad abbracciarla. A fine giornata la sensazione è quella di un antipasto di campagna elettorale, che fa passare in secondo piano persino il nodo Hormuz, oggetto dell'informativa dei ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto. Che confermano: sono in partenza «in via precauzionale» due navi cacciamine della Difesa. Si posizioneranno prima nel Mediterraneo orientale e poi nel Mar Rosso. Verso lo Stretto si dirigeranno solo previo voto delle Camere, se e quando si deciderà una missione internazionale e se e quando ci sarà la pace. Ma oggi, ammette Crosetto, «penso che la tregua tra Iran e Usa sia meno facile di quanto pensavo una settimana fa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Trentino Alto Adige più autonomo, la riforma dello statuto diventa legge

Andrea Gagliardi

Via libera definitivo dell'Aula del Senato (in quarta lettura) al disegno di legge costituzionale che modifica lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, con un rafforzamento dell'autonomia e delle competenze legislative. I voti a favore sono stati 129, gli astenuti 48 (le opposizioni ad eccezione di Iv che ha optato per il sì), nessun contrario.

«Finalmente portiamo a compimento un progetto che le Province autonome di Trento e di Bolzano aspettavano da molti anni», ha commentato subito dopo l'approvazione il ministro degli Affari regionali Roberto Calderoli, che ha aggiunto: «Era l'ottobre del 2023 quando con la presidente Meloni iniziammo questo percorso, da tempo atteso e mai realizzato in passato, e oggi la riforma dello Statuto è realtà». Un «passaggio storico» per il ministro leghista. E una «vittoria dell'autonomia nella sua essenza più pura», con «un riequilibrio tra le componenti linguistiche, il procedimento d'intesa per la modifica degli statuti e soprattutto maggiori funzioni per le Province Autonome».

La riforma è stata fortemente attesa e voluta dai due presidenti Arno Kompatscher (Bolzano) e Maurizio Fugatti (Trento). «Restituiamo al Trentino le competenze precedenti alla riforma del Titolo V della Costituzione che erano state erose negli anni da alcune sentenze della Consulta, soprattutto nell'ambito degli appalti e dei contratti pubblici - ha spiegato il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti (Lega) - e vengono ampliati gli ambiti in cui le competenze diventano esclusive». A partire da governo del territorio, ambiente, servizi pubblici, commercio, energia idroelettrica, fauna selvatica. «Il recupero di alcuni standard di autogoverno e la blindatura delle competenze non sono un semplice aggiornamento tecnico ma la restituzione di una certezza legislativa fondamentale per rispondere con velocità alle sfide economiche e sociali, confermando il Trentino come un modello di eccellenza che non chiede privilegi, ma rivendica il diritto di amministrare bene a favore della propria comunità» ha aggiunto Fugatti.

«Il lavoro vero e proprio inizia ora: l'Amministrazione provinciale è già pronta a tradurre questi nuovi margini di manovra in misure che apportino miglioramenti concreti per il territorio e la popolazione», ha dichiarato dal canto suo il governatore altoatesino Kompatscher, parlando di un «momento significativo per l'autonomia del territorio».

In base all'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, «sino all'adeguamento dei rispettivi statuti», le norme del Titolo V si applicano anche alle regioni speciali «per le parti che prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite». In particolare, la potestà legislativa regionale e provinciale in Trentino-Alto Adige/Südtirol

ha risentito, però, oltre che dello sviluppo della normativa dell'Unione europea, dell'interpretazione estensiva di alcune materie di competenza esclusiva statale (come la tutela della concorrenza o la tutela dell'ambiente) e dell'applicazione del limite delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, che vincola il legislatore regionale e provinciale. Ciò ha consentito allo Stato di intervenire con proprie leggi, a garanzia di esigenze unitarie, anche in materie altrimenti di competenza regionale. Di qui la richiesta, da parte dei rappresentanti della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, di "ripristino" dei livelli di autonomia precedenti alla riforma del Titolo V.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Autotrasporto senza autisti: nei prossimi cinque anni in uscita 86mila conducenti

Marco Morino



Nell'autotrasporto merci risuona un nuovo allarme conducenti. Nei prossimi cinque anni si stima che 86.244 autisti, oggi in servizio, andranno in pensione. Si tratta del 28% dell'attuale forza lavoro. Un vuoto enorme, che se non sarà colmato per tempo rischierà di compromettere il funzionamento delle stesse catene di approvvigionamento, dato che in Italia oltre il 90% delle merci viaggia su strada, trasportato da camion. È quanto emerge dalla quinta edizione di "100 numeri per capire l'autotrasporto", edito da Federtrasporti (Federservice) e realizzato dalla redazione di Uomini e Trasporti. Il volume sarà presentato domani nell'ambito del Transpotec Logitec di Milano, la fiera del trasporto merci e della logistica che si è aperta, ieri, nei padiglioni di Rho-Pero. La rassegna, che conta oltre 500 espositori, si concluderà sabato 16 maggio.

L'emergenza autisti, però, non è solo italiana. In Europa i posti vacanti sarebbero attualmente 500mila, destinati a diventare un milione nei prossimi 3-5 anni, al netto di eventuali misure correttive. L'età media di chi guida un camion oggi in Italia è di 50 anni: è più alta di quella dei colleghi europei, che si ferma a 47. In aggiunta agli 86mila autisti professionisti destinati a lasciare il volante per andare in pensione, ci sono quasi 25mila autisti di età compresa tra i 30 e i 50 anni che hanno lasciato la professione negli ultimi due anni. Sarebbero necessari oltre 17mila nuovi conducenti ogni anno per compensare i pensionamenti, ma negli ultimi due anni i giovani al volante di un Tir sono aumentati di sole 2mila unità.

Che cosa tiene lontane le persone da questa professione? Non è solo una questione di salari. I problemi principali indicati da oltre il 90% dei camionisti riguardano: l'accesso alle aree di sosta (parcheggi desolati e insicuri), il trattamento ricevuto nei luoghi di consegna della merce (tempi di consegna sempre più stressanti), le lunghe attese e la lontananza da casa e dagli affetti. La Commissione europea indica nel ricorso a personale extra Ue una possibile via d'uscita. Attualmente però solo il Marocco, in virtù dei

certificati di qualificazione professionale che rilascia ai propri conducenti, avrebbe requisiti e contenuti formativi in gran parte comparabili a quelli europei.

Dalla ricerca di Federtrasporti emerge poi con chiarezza che l'autotrasporto italiano sta mutando radicalmente, con la progressiva scomparsa dei padroncini, cioè le imprese mono-veicolari (una persona, un mezzo). Oggi l'1,08% delle aziende iscritte all'Albo degli autotrasportatori (al 31 marzo 2026 le imprese attive risultano 98.585) possiede il 32,5% del parco mezzi e produce circa il 29% del fatturato di tutto il comparto. E i padroncini appaiono sempre più deboli: più di 20mila ditte individuali hanno chiuso i battenti negli ultimi dieci anni, con una riduzione del 40% anche sulla scia di un ricambio generazionale sempre più difficile.

Ma non ci sono solo i numeri. Caro gasolio e fermo dell'autotrasporto, proclamato da Unatras dal 25 al 29 maggio prossimi, tengono banco nella giornata di apertura di Transpotec. Tra gli operatori si coglie delusione per l'assenza di esponenti di governo in Fiera. La sola eccezione è rappresentata da un videomessaggio del viceministro dei Trasporti, Edoardo Rixi, diffuso in apertura del Fiap Logistic Village. Dice Alessandro Peron, segretario generale di Fiap (Federazione italiana autotrasportatori professionali): «In un momento come questo sarebbe stato importante, da parte del governo, metterci la faccia. Anche perché in altre fiere, come il Vinitaly e il Salone del mobile, abbiamo registrato la presenza di autorevoli esponenti dell'esecutivo. Ora riceviamo la notizia che la settimana prossima dovrebbe arrivare la convocazione del Mit con le categorie per discutere le misure di emergenza contro il caro gasolio e in vista del fermo proclamato per fine mese. Noi - continua Peron - siamo sempre stati aperti al dialogo, ma il momento che stanno attraversando gli autotrasportatori è delicatissimo. Speriamo che questa mancanza di attenzione all'inaugurazione di Transpotec sia compensata da adeguate misure di sostegno al settore».

Sul tema interviene anche Paolo Uggè, presidente di Unatras e Fai: «Il fermo dei Tir al momento è confermato, in attesa dell'incontro con il governo. È inaccettabile che venga soppressa una normativa che consentiva il recupero di circa 20 centesimi al litro proprio a quelle aziende che hanno investito di più in veicoli moderni e non inquinanti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Roberto Lenzi

Iperammortamento, solo l'avvenuta interconnessione rende possibile l'invio della comunicazione di ultimazione dell'investimento. Questo è uno degli aspetti più rilevanti della nuova disciplina rispetto al precedente credito d'imposta per beni 4.0.

La disposizione prevede che questa comunicazione sia inviata al completamento degli investimenti, avvenuta l'interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione oppure alla rete di fornitura e, comunque, entro il 15 novembre 2028.

Il riferimento espresso all'interconnessione non è secondario, perché sembra condizionare l'invio della comunicazione finale non alla sola ultimazione materiale dell'investimento, ma anche all'avvenuta interconnessione del bene al sistema di gestione aziendale.

### **Cosa prevedeva Industria 4.0**

La novità è significativa se confrontata con l'impostazione originaria del Piano Industria 4.0. In quel contesto, uno degli elementi di maggiore favore per le imprese era rappresentato dalla possibilità di distinguere il momento di effettuazione dell'investimento dall'interconnessione.

Il bene poteva essere acquistato, consegnato ed entrare in funzione, mentre l'interconnessione poteva avvenire anche in un momento successivo. In tal caso, il beneficio decorreva dall'esercizio dell'interconnessione, ma l'impresa non perdeva necessariamente il diritto alla maggiorazione per il solo fatto che l'interconnessione fosse completata anche molto dopo l'effettuazione dell'investimento.

### **Che cosa cambia**

Il nuovo testo, invece, sembra restringere questa flessibilità procedurale. Se la comunicazione di completamento può essere trasmessa soltanto dopo l'avvenuta interconnessione, il sistema non si limita più a richiedere che l'interconnessione sia realizzata per la fruizione del beneficio, ma la assume come presupposto della chiusura dell'iter comunicativo. In questo modo, la comunicazione finale diventa non solo una comunicazione di ultimazione dell'investimento, ma anche una comunicazione di avvenuta interconnessione.

Da questo punto di vista, la nuova impostazione appare meno favorevole rispetto alla disciplina 4.0. Quest'ultima consentiva una maggiore elasticità operativa, soprattutto nei casi in cui l'interconnessione richiedesse tempi tecnici successivi alla consegna o all'installazione del bene. Si pensi, ad esempio, ai beni complessi, agli impianti integrati oppure alle linee produttive che richiedono configurazioni, collaudi, adeguamenti software o integrazioni con sistemi gestionali già esistenti. In queste ipotesi, la possibilità di completare l'interconnessione in un momento successivo rappresentava un elemento essenziale di adattamento alla realtà industriale.

Questa impostazione, prevista dal decreto ministeriale in corso di uscita, richiama da vicino la logica che caratterizza il Piano Transizione 5.0, nella quale il completamento dell'investimento, ai fini della procedura agevolativa, è strettamente collegato alla disponibilità della documentazione finale e alla verifica dei presupposti richiesti per la fruizione del beneficio.

In questo schema, la comunicazione conclusiva non fotografa semplicemente l'acquisto o la consegna del bene, ma presuppone che l'investimento abbia già raggiunto la condizione tecnica necessaria per accedere all'agevolazione che viene certificata dal tecnico che rilascia la certificazione di interconnessione.

Per l'ultimo anno di realizzazione dell'investimento, a questo punto, la data del 15 novembre 2028 non sarebbe più riferita alla sola realizzazione dell'investimento, ma all'invio della comunicazione finale.

Comunicazione che presuppone non solo che il bene sia stato consegnato ma anche che sia stato installato, interconnesso e, presumibilmente, che il perito abbia rilasciato l'attestazione sull'interconnessione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Obbligo di doppia comunicazione annuale

Ro.L.

Nel caso dell'iperammortamento, l'obbligo di comunicazione non si esaurisce con la conclusione dell'investimento. Il decreto prevede infatti che, dalla prima comunicazione preventiva e fino al termine di fruizione dell'incentivo, l'impresa beneficiaria sia tenuta a trasmettere due comunicazioni annuali: una entro il 20 gennaio e una integrativa entro il 30 giugno.

Ne deriva che, per i beni con un periodo di ammortamento decennale, l'impresa potrebbe essere chiamata a trasmettere oltre venti comunicazioni, incluse le due per ciascun anno di fruizione del beneficio. A queste ultime, infatti, si aggiungono le comunicazioni dovute nella fase iniziale, cioè dal momento di presentazione della domanda fino alla conclusione dell'investimento.

Il punto centrale è, quindi, che gli adempimenti comunicativi non terminano con la realizzazione dell'investimento agevolato. Anche dopo il completamento dell'investimento, l'impresa deve continuare a fornire le informazioni necessarie al monitoraggio degli oneri, seguendo l'intero periodo in cui l'agevolazione produce effetti attraverso il piano di ammortamento.

La comunicazione del 20 gennaio contiene i dati relativi agli investimenti effettuati, al costo sostenuto e alla previsione di utilizzo del beneficio. La sua funzione è prevalentemente ricognitiva e previsionale, poiché consente di rappresentare, anno per anno, lo stato dell'investimento e l'utilizzo atteso dell'agevolazione. Tuttavia, una volta che l'investimento sia stato integralmente realizzato e il relativo costo si sia stabilizzato, il contenuto di questa comunicazione tende ad assumere carattere sostanzialmente confermativo, salvo eventuali variazioni, rettifiche, rideterminazioni del costo ammissibile o altre circostanze sopravvenute.

Diversa è la funzione della comunicazione integrativa del 30 giugno, che completa quella di gennaio attraverso l'indicazione del piano di ammortamento e delle quote di incentivo imputate in ciascun esercizio. Questo adempimento consente di collegare il monitoraggio non solo alla realizzazione dell'investimento, ma anche alla dinamica temporale di utilizzo del beneficio.

Se l'incentivo viene fruito o imputato lungo un arco pluriennale, la comunicazione integrativa dovrebbe quindi accompagnare l'impresa fino al completamento del piano di ammortamento o comunque fino all'integrale imputazione delle quote dell'incentivo nei diversi esercizi. Questa lettura è coerente con l'articolo 12, che attribuisce al Gse il compito di trasmettere periodicamente al Mimit, al ministero dell'Economia e delle finanze e all'Agenzia delle entrate i dati sugli investimenti ammissibili comunicati dalle imprese beneficiarie, per monitorare gli oneri derivanti dall'attuazione della misura.

In sintesi, la comunicazione di gennaio aggiorna lo stato dell'investimento e dell'uso previsto del beneficio, mentre quella di giugno monitora la distribuzione dell'incentivo nel tempo. Dopo il completamento dell'investimento, la prima può diventare stabile, mentre la seconda si protrae fino alla conclusione del piano di ammortamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Fondo idrico, bando da un miliardo a supporto di investimenti infrastrutturali e sicurezza

Roberto Lenzi

Ammonta a un miliardo lo stanziamento a valere sul Fondo Next Generation EU-Italia per sostenere gli investimenti nel settore idrico e migliorare l'accesso ai finanziamenti per la realizzazione di infrastrutture idriche in Italia.

Lo Strumento finanziario nazionale per gli investimenti infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (Sfniissi), gestito da Invitalia, vuole ridurre il divario di redditività dei progetti infrastrutturali legati alla gestione delle risorse idriche, favorendone l'idoneità al finanziamento bancario e promuovendo la razionalizzazione e l'aggregazione dei gestori del servizio idrico.

Possono partecipare al bando le imprese del settore della gestione delle risorse idriche e i soggetti del settore pubblico che svolgono attività analoghe, di qualsiasi dimensione e che operano sull'intero territorio nazionale.

## Requisiti dei beneficiari

I beneficiari devono essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali con finalità liquidatorie, nonché essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di obblighi contributivi ed essere titolari di concessione di derivazione idrica rilasciata dall'amministrazione competente in base a quanto previsto dall'articolo 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Oppure, nei casi di richiesta di rilascio o rinnovo della stessa concessione, titolari dell'utenza di prelievo delle acque formalmente riconosciuta dall'amministrazione concedente.

Non solo: devono essere identificabili come un soggetto gestore del servizio idrico integrato accreditato all'anagrafica operatrice, come previsto all'articolo 5 della delibera 347/2012/R/IDR del 2 agosto 2012 e successive modifiche e integrazioni dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) o operante nei territori delle Province autonome di Trento e di Bolzano con affidamento della gestione del servizio idrico conforme alla normativa vigente.

## Contributi fino al 90%

Lo Strumento finanziario nazionale per gli investimenti infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico finanzia investimenti in infrastrutture idriche che perseguono, anche in un'ottica di adattamento ai cambiamenti climatici, queste finalità:

O efficientamento dell'uso della risorsa idrica;

O adeguamento e mantenimento della sicurezza delle opere strutturali;

O maggiore resilienza delle infrastrutture;

O riduzione delle perdite nelle reti attraverso la digitalizzazione.

Le sovvenzioni sono erogate sotto forma di contributo a fondo perduto e l'intensità massima di sovvenzione varia in base alla tipologia di intervento: fino al 90% del costo dell'intervento (al netto di Iva) per interventi di efficientamento e sicurezza strutturale e fino all'85% del costo dell'intervento (al netto di Iva) per interventi di riduzione delle perdite attraverso la digitalizzazione. Gli interventi devono essere sostenibili dal punto di vista economico finanziario; essere ultimati e aver conseguito il collaudo tecnico-amministrativo entro il termine massimo del 30 giugno 2031; essere coerenti con la pianificazione d'ambito e sovraordinata per il servizio idrico integrato; disporre di almeno il Docfap (Documento di fattibilità delle alternative progettuali) ed essere dotati di Cup (Codice unico di progetto).

### **Gli interventi esclusi**

Non sono ammissibili gli interventi relativi a investimenti connessi ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle, in conformità al principio di «non arrecare un danno significativo» (2021/C58/01). Inoltre, sono esclusi anche gli investimenti che comportano la costruzione di nuove dighe.

### **Invio delle domande**

La domanda di sovvenzione (con la documentazione a corredo) va presentata solo in via elettronica, usando la piattaforma Sfnissi messa a disposizione nel sito Sfnissi accessibile tramite il portale web di Invitalia all'indirizzo <https://www.invitalia.it/incentivi-e-strumenti/fondo-idrico-sfnissi>.

Le istanze - che dal 6 maggio è già possibile inviare - potranno essere presentate fino alle 12 del 28 maggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Informazioni Esg circoscritte per la filiera

Enzo Rocca

Il nuovo standard volontario europeo di rendicontazione di sostenibilità pubblicato dalla Commissione europea introduce, per la prima volta, un quadro normativo pensato specificamente per le imprese escluse dalla Csr (Corporate sustainability reporting directive) obbligatoria, ossia quelle con non più di mille dipendenti, con particolare attenzione alle microimprese.

Il provvedimento prevede due novità: il Value Chain Cap, che limiterà le richieste Esg delle grandi imprese verso quelle più piccole lungo la catena del valore, e ulteriori semplificazioni per le imprese con 10 dipendenti o meno, soprattutto sulle informative ambientali più complesse.

Negli ultimi anni la crescita degli obblighi Esg ha prodotto un effetto sempre più evidente lungo le catene del valore. Pur non essendo direttamente soggette alla Csr, molte Pmi e microimprese hanno iniziato a ricevere richieste informative sempre più articolate da banche, clienti corporate e grandi gruppi industriali obbligati alla rendicontazione di sostenibilità. È il cosiddetto *trickle-down effect*, spesso caratterizzato da questionari differenti, sovrapposti e non coordinati, che secondo Bruxelles ha generato costi amministrativi sproporzionati soprattutto per le realtà più piccole.

La risposta europea arriva attraverso il nuovo Value Chain Cap. Dal 2027, le grandi imprese soggette alla Csr non potranno richiedere ai fornitori non obbligati alla direttiva informazioni Esg superiori a quelle previste dal nuovo standard volontario. Le imprese interessate avranno inoltre il diritto di rifiutare richieste eccedenti e, qualora le grandi aziende decidano comunque di domandare informazioni aggiuntive, dovranno informare esplicitamente i fornitori del loro diritto a non fornirle. Resta possibile lo scambio volontario di ulteriori informazioni o la richiesta di dati derivanti da obblighi contrattuali o normativi.

Un'ulteriore semplificazione riguarda le disposizioni specifiche per le microimprese. Durante le consultazioni preliminari, diversi stakeholder avevano espresso dubbi sulla reale sostenibilità operativa del nuovo sistema di rendicontazione per le piccole aziende. La Commissione ha, quindi, introdotto alleggerimenti specifici per le imprese con 10 dipendenti o meno.

Il nuovo standard volontario è articolato in due livelli di rendicontazione. Il Basic module rappresenta il nucleo minimo del sistema ed è pensato soprattutto per le microimprese. Il Comprehensive module, invece, aggiunge informazioni Esg più avanzate e nasce per rispondere alle esigenze informative di banche, investitori e clienti corporate. Pur restando formalmente volontario, questo modulo potrebbe assumere un ruolo sempre più rilevante nei rapporti di filiera e nell'accesso al credito, poiché include

molte delle informazioni utilizzate dal mercato finanziario e dalle grandi imprese per valutare il profilo di rischio Esg di fornitori e controparti commerciali.

Per le microimprese, inoltre, alcune disclosure ambientali considerate più difficili da raccogliere o tecnicamente onerose diventano facoltative. Si tratta, in particolare, delle informazioni relative ai consumi energetici, alle emissioni di gas serra, all'utilizzo dell'acqua, alla gestione dei rifiuti e all'economia circolare previste nel Basic module. La misura è particolarmente rilevante perché tali informazioni non rientreranno nel Value Chain Cap e le grandi aziende non potranno, quindi, pretenderle obbligatoriamente dai propri fornitori più piccoli.

Dopo una prima fase caratterizzata dall'espansione degli obblighi Esg, Bruxelles sembra ora orientata verso un approccio più pragmatico, nel quale la competitività delle imprese europee torna a occupare un ruolo centrale. La Commissione, tuttavia, tiene a precisare che la semplificazione non rappresenta un arretramento sugli obiettivi climatici europei. Nel testo viene, infatti, specificato che il nuovo standard è stato valutato anche rispetto alla coerenza con gli obiettivi di neutralità climatica previsti dalla European climate law. L'intenzione dichiarata è, quindi, quella di mantenere gli obiettivi del Green deal rendendo però il sistema di rendicontazione più sostenibile dal punto di vista operativo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Senza la dichiarazione antiriciclaggio decade l'aggiudicatario

Giovanni Esposito

L'aggiudicatario del compendio staggito decade senza possibilità per la rimessione in termini all'articolo 153, comma 2, Codice di procedura civile per non aver reso la dichiarazione sulle informazioni prescritte dalla normativa antiriciclaggio, non potendosi attribuire alcun rilievo sia all'assenza del richiamo nell'ordinanza di delega e nell'avviso di vendita sia alla mancata menzione nel verbale di aggiudicazione o nella comunicazione dal professionista delegato di richiesta del saldo del prezzo e delle spese di trasferimento. Così il Tribunale di Foggia con provvedimento del 17 aprile 2026 fornisce uno tra i primi indirizzi di merito su una fattispecie recentemente novellata. L'articolo 3, comma 7, lettera q) del correttivo alla riforma Cartabia aveva modificato il primo comma dell'articolo 587, Codice di procedura civile prevedendo la decadenza dell'aggiudicatario, con conseguente incameramento della cauzione e nuovo incanto, non solo nell'ipotesi in cui nel termine stabilito egli non versi il prezzo, ma anche se nello stesso termine non è resa la dichiarazione prevista dall'articolo 585, quarto comma, e cioè le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica antiriciclaggio. Il giudice (dottoressa Barile) osserva che il silenzio dell'ordinanza di delega o dell'avviso di vendita non assume carattere dirimente, atteso che gli stessi sono integrati, per quanto non previsto, dalle norme di legge, circostanza esplicitata sia nell'uno sia nell'altro atto: infatti quanto al dovere di trasparenza nella vendita giudiziaria e nelle regole che la disciplinano (sul punto, Cassazione 11171/2015 e 32136/2019), si rileva che lo stesso non concerne le disposizioni di legge di automatica e inderogabile applicazione (tra le quali, gli articoli 587, comma 2, Codice di procedura civile e 177, disposizioni di attuazione Codice di procedura civile), che non incidono sulla formazione del consenso degli interessi all'acquisto, né possono ingenerare un loro legittimo affidamento. Sarebbe paradossale che il bando di vendita dovesse necessariamente riportare il testo normativo e che il mancato esplicito richiamo di una disposizione inderogabile ne consentisse la disapplicazione. Anche l'ulteriore argomentazione sulla pretesa ineguaglianza tra i partecipanti – a seconda della conoscenza delle conseguenze della decadenza – è pretestuosa e manifestamente infondata, non fosse altro per il principio *ignorantia legis non excusat*; (Cassazione 15985/2024, che, quantunque faccia specifico riferimento all'articolo 587, comma 2, Codice di procedura civile, enuncia un principio valevole per ogni disposizione inderogabile).

A fronte del dettato normativo (che include una sanzione non solo posta a presidio di interessi pubblicistici, ma anche ancorata a presupposti solo oggettivi, quali il mancato versamento del prezzo residuo o l'omissione della dichiarazione antiriciclaggio), alcun

rilievo può attribuirsi alla circostanza che la necessità di curare l'adempimento da parte dell'aggiudicatario non sia stata segnalata in sede di aggiudicazione o comunicazione di richiesta del saldo prezzo, trattandosi di adempimento previsto dalla legge.

Quanto alla richiesta, infine, per la rimessione in termini all'articolo 153, comma 2, Codice di procedura civile, non sussistono i requisiti per difetto del presupposto dell'impedimento assoluto e oggettivo: l'istituto della rimessione in termini presuppone la sussistenza in concreto di una causa non imputabile, riferibile a un evento che abbia il carattere dell'assolutezza e non già un'impossibilità relativa né tantomeno una mera difficoltà (Cassazione Sezioni Unite 27773/2020); ciò nonostante, tale impedimento – a fronte dell'inosservanza, da parte dell'aggiudicatario, di norme inderogabili di legge la cui ignoranza non scusa – non può rinvenirsi nell'asserita eventuale “negligenza del professionista delegato”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Anomalie non segnalate, la banca paga il fallimento

Patrizia Maciocchi

Risarcisce il fallimento la banca che non rispetta gli obblighi antiriciclaggio, e non ferma i movimenti anomali dei soci relativi alla raccolta sul risparmio. La Cassazione (sentenza 13945/2026) accoglie il ricorso del curatore di una Srl contro la banca presso la quale erano i conti di soci, amministratori e della compagine. Il ricorrente denunciava il comportamento dell'istituto di credito che, nonostante le anomalie delle operazioni messe in atto dai soci per quattro anni, aveva proseguito il rapporto senza segnalarle alle autorità di vigilanza né interromperle, violando la normativa antiriciclaggio (Dlgs 231/2007).

Per la difesa del fallimento si era consentito un uso dei servizi bancari, per importi ingentissimi a sostenendo la illecita raccolta da parte dei soci in danno della società e dei suoi creditori. Soci che erano stati sottoposti a misure restrittive della libertà personale, poi portati in giudizio per abusiva raccolta del risparmio, bancarotta e false comunicazioni sociali - aggravate dal grave danno economico - definito con il patteggiamento. La Corte d'Appello aveva però respinto il ricorso, confermando la sentenza di primo grado, ritenendo idoneo, come aveva fatto il consulente del Pm, il "modello 231" di compliance alla normativa antiriciclaggio adottato dalla banca. Mancava dunque la prova del nesso causale dell'esistenza dei sintomi di operazioni sospette tali da determinare l'obbligo - comunque di natura pubblicistica e privo di rilevanza contrattuale - di cessare i rapporti coi soci o far insorgere il dovere, per correttezza e buona fede, di tutelare gli interessi della società correntista.

La Cassazione - che nel 2025, con un'ordinanza interlocutoria aveva rimesso la causa alla pubblica discussione per la rilevanza della questione e l'assenza di precedenti specifici sul tema - accoglie il ricorso.

E lo fa rimproverando alla corte di merito di non aver dato un peso alle prove che la difesa del fallimento aveva prodotto in merito all'attività di illecita raccolta di risparmio e al danno ingentissimo prodotto alla compagine, trasformata da Spa in Srl, e ai creditori che avevano confidato di aderire a un prestito obbligazionario a favore della società.

La Suprema corte chiarisce che, di regola, la violazione degli obblighi antiriciclaggio da parte della banca, non è di per sé fonte automatica di responsabilità civile verso il cliente o terzi, né contrattuale né extracontrattuale. Tuttavia la normativa di settore «ponendo obblighi di comportamento in capo alle banche - si legge nella sentenza - non esclude in astratto che le regole antiriciclaggio assumano rilievo nei rapporti tra privati, quando si innestano nel contenuto del rapporto contrattuale bancario concretizzando i doveri di correttezza, buona fede e protezione». E quindi che il loro inadempimento si traduca in una condotta colposamente agevolatrice di operazioni illecite o dannose.

Un aspetto che riguarda il caso esaminato, in cui si prospetta la responsabilità della banca per non aver segnalato o interrotto il rapporto malgrado evidenti operazioni sospette. E questo a prescindere dai mancati rilievi da parte degli organismi di vigilanza del settore.

Ha sbagliato la Corte d'Appello - alla quale si rinvia per un nuovo giudizio - anche a valutare il "modello 231" predisposto dalla banca. Modello considerato idoneo dal consulente del Pm. Ma dimostratosi nei fatti inefficace .

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Area indeterminata, nullo il patto di non concorrenza

Marcello Bonomo Enrico Maria D'Onofrio

La previsione di un vincolo di non concorrenza riferito non solo al luogo in cui venga fisicamente svolta l'attività concorrenziale ma anche al luogo in cui essa produca in tutto o in parte i propri effetti, integra una violazione del requisito di determinatezza o determinabilità del limite territoriale richiesto dall'articolo 2125 del Codice civile, con conseguente nullità integrale del patto. Così ha deciso il Tribunale di Milano, con l'ordinanza del 2 aprile 2026.

Il collegio ha ritenuto che, nel caso esaminato riguardante un private banker, il riferimento al luogo in cui la prestazione «può essere utilizzata» o «produce i propri effetti» fosse di portata talmente generica da rendere imprevedibile, al momento della stipula, l'estensione del sacrificio richiesto al lavoratore. La ratio dell'articolo 2125 del Codice civile – norma di protezione del prestatore – impone infatti che il lavoratore abbia sicura contezza, al momento della sottoscrizione del patto, dell'ambito territoriale entro il quale dovrà conformare le proprie scelte professionali future. In assenza di tale collegamento oggettivo, viene meno la possibilità di un valido accordo, con effetto demolitorio dell'intero patto.

La validità di clausole che riferiscono il vincolo di non concorrenza agli effetti dell'attività prestata risulta, in generale, obiettivamente incerta, tant'è che lo stesso Tribunale riconosce «un orientamento non univoco». In tale contesto, però, la decisione appare piuttosto orientata dal contenuto complessivo delle clausole scrutinate, affette da alcune debolezze strutturali e che includevano nel divieto anche la regione della sede di lavoro al momento della cessazione del rapporto, nonché quella della precedente assegnazione ove fosse intervenuto un trasferimento da meno di due anni.

In una disamina più ampia, tuttavia, va considerato che la dissociazione tra luogo di esecuzione e di produzione degli effetti della condotta concorrenziale assume rilevanza primaria e sempre maggiore. Nell'attuale contesto economico, in cui la prestazione intellettuale è per definizione delocalizzabile rispetto agli effetti che produce, non sarebbe corretto affermare invariabilmente che il riferimento al «luogo di produzione degli effetti» determini la nullità del patto di non concorrenza. Diversamente, sarebbe sufficiente all'ex dipendente eseguire materialmente l'attività concorrenziale da una postazione esterna all'area pattuita per sottrarsi al vincolo, anche quando le conseguenze si dispieghino sul mercato presidiato dall'ex datore. In tal modo si altererebbe l'assetto di interessi che presiede alla stipula del patto e che prescinde dalla collocazione fisica della prestazione. Del resto, l'incremento delle forme di svolgimento di attività

lavorative remotizzate rende anche per lo stesso lavoratore sempre meno rilevante il luogo da cui queste vengono rese.

Pertanto, se da una parte è corretto evitare clausole eccessivamente generiche e che appaiono illusoriamente di maggiore tutela per il datore, è pur vero che la possibile dissociazione tra esecuzione ed effetti della condotta concorrenziale non può, di per sé, determinare la nullità del patto. Il principio di conservazione degli effetti del contratto richiede uno sforzo interpretativo di tutte le clausole del patto e del loro coordinamento, potendosi dichiararne la nullità soltanto nei casi in cui, dopo aver esperito ogni tentativo di salvaguardare la volontà negoziale delle parti nonché l'utilità economico-sociale del contratto, sia obiettivamente impossibile desumere in concreto l'ampiezza territoriale del vincolo.

Per rendere il patto meno sensibile alle possibili censure di indeterminatezza, si possono valutare varie soluzioni:

limitare il vincolo territoriale a specifiche aree geografiche ben identificate, evitando riferimenti a luoghi non conoscibili al momento della conclusione del patto; affiancare, e non sostituire, al parametro geografico il divieto di svolgere attività rivolta a clienti nominativamente individuati; definire contrattualmente cosa si intenda per "effetti" dell'attività concorrenziale, agganciandoli a parametri verificabili e soprattutto calando la nozione nel concreto settore di operatività del patto. © RIPRODUZIONE RISERVATA

# Annunci discriminatori di offerte lavoro, i sindacati possono fare causa

Giampiero Falasca

Il sindacato può agire direttamente in giudizio contro annunci di lavoro e dichiarazioni pubbliche discriminatorie, anche quando non esiste una vittima individuata nominativamente. È questo il principio affermato dal Tribunale di Trento con la sentenza 53/2026 del 27 aprile che ha riconosciuto la legittimazione della Cgil del Trentino ad agire contro alcune dichiarazioni ritenute discriminatorie rese da uno chef stellato sui social media.

Secondo il giudice, il sindacato può intervenire quando frasi o comportamenti producono un effetto “dissuasivo” nei confronti di una categoria indistinta di lavoratori, scoraggiandone l’accesso al lavoro per ragioni legate alle opinioni politiche, all’orientamento sessuale o ad altri fattori protetti dalla normativa antidiscriminatoria.

La vicenda nasce da un annuncio pubblicato su Facebook nel luglio 2025, nel quale lo chef ha scritto di selezionare personale per un hotel in Trentino precisando: «Sono esclusi comunisti/fancazzisti», oltre a fare riferimento a «persone con problematiche...di orientamento sessuale».

Le dichiarazioni avevano avuto ampia diffusione sui social e sui media nazionali, anche perché lo chef era tornato sul tema in occasione di interviste.

La Cgil del Trentino ha promosso un’azione antidiscriminatoria in base all’articolo 28 del Dlgs 150/2011, sostenendo che tali dichiarazioni violassero il Dlgs 216/2003, norma che attua la direttiva europea 2000/78/Ce sulla parità di trattamento in materia di occupazione e lavoro. Il nodo centrale del giudizio riguardava proprio la possibilità per il sindacato di agire in assenza di lavoratori specificamente individuati.

Sul punto, il Tribunale richiama l’articolo 5 del Dlgs 216/2003, che attribuisce alle organizzazioni sindacali la legittimazione ad agire non solo in nome del singolo discriminato, ma anche nei casi di discriminazione collettiva, quando non sia possibile identificare immediatamente i soggetti lesi. Secondo il giudice, il sindacato esercita in questi casi una sorta di rappresentanza “ex lege” di interessi collettivi omogenei, coerente con le finalità statutarie di contrasto alle discriminazioni. La sentenza richiama inoltre la giurisprudenza della Corte di giustizia Ue, in particolare i casi Feryn, Asociatia Accept e NH, nei quali è stato affermato che anche semplici dichiarazioni pubbliche possono integrare una discriminazione se sono idonee a scoraggiare determinate categorie di persone dal candidarsi per un lavoro.

Il Tribunale ha quindi ritenuto che le frasi pronunciate dallo chef integrassero una forma di discriminazione indiretta, poiché introducevano criteri di preferenza fondati non su capacità professionali ma su convinzioni personali e orientamento sessuale.

Quanto alle conseguenze, la sentenza ha ordinato al cuoco di non reiterare dichiarazioni analoghe e di non inserire in futuro riferimenti discriminatori negli annunci di selezione del personale. Inoltre il giudice ha disposto il risarcimento del danno in favore della Cgil del Trentino, ritenendo necessario applicare una misura effettiva e dissuasiva, come richiesto dal diritto europeo antidiscriminatorio. È stata infine ordinata la pubblicazione del dispositivo della sentenza, a spese del resistente, su un quotidiano nazionale e sul sito internet utilizzato per promuovere la propria attività.

© RIP RODUZIONE RISERVATA

ETS ED ENTI NON COMMERCIALI

di GINZIA DE STEFANIS

## Iscrizione tardiva delle Onlus al Runts: che cosa comporta

*Una recente nota del Ministero del Lavoro ha fatto chiarezza su vari profili legati alle Onlus che hanno presentato domanda di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) oltre il termine del 31.03.2026.*

I chiarimenti di prassi (**nota direttoriale del Ministero del Lavoro del 28.04.2026, n. 6665**) riguardano in particolare la devoluzione del patrimonio incrementale, la gestione istruttoria delle istanze, le verifiche successive e l'utilizzo dell'acronimo "Onlus" da parte degli enti coinvolti.

Con l'entrata a regime della disciplina fiscale dedicata al Terzo settore, dal 1.01.2026 l'Anagrafe unica delle Onlus è stata definitivamente eliminata. Le organizzazioni che volevano transitare nel Runts mantenendo il proprio patrimonio senza obbligo di devoluzione potevano avanzare domanda fino al 31.03.2026, stesso termine riconosciuto alle ex Onlus interessate ad assumere la qualifica di impresa sociale mediante iscrizione presso il competente Registro delle Imprese.

Resta quindi da definire la situazione degli enti che hanno trasmesso la richiesta a partire dal 1.04.2026. Per assicurare criteri applicativi uniformi su tutto il territorio nazionale, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è intervenuto con la nota direttoriale 28.04.2026, n. 6665.

**Obbligo di devoluzione del patrimonio incrementale** - Per le ex Onlus che depositano la domanda oltre il 31.03.2026, il Ministero ribadisce l'obbligo di destinare l'eventuale patrimonio incrementale ad altri enti con finalità analoghe, in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. 460/1997, previo parere del Ministero stesso richiesto in via obbligatoria. Tale devoluzione, però, non rappresenta una condizione per l'accesso al Runts e non rientra tra i controlli svolti dagli uffici nella fase di esame dell'istanza. Per gli enti privi di personalità giuridica, o che non intendono acquisirla, le istanze vengono quindi trattate come normali domande di iscrizione, seguendo la procedura ordinaria delineata dal D.M. 106/2020.

**Enti con personalità giuridica e ruolo del notaio** - Diverso è il profilo per gli enti che possiedono già la personalità giuridica o che mirano ad ottenerla ai sensi dell'art. 22 del Codice del Terzo settore. In questi casi, l'inosservanza dell'obbligo di devoluzione non determina l'improcedibilità della richiesta, ma può incidere sulla verifica del patrimonio minimo richiesto dalla normativa. Spetta al notaio accertare che la quota destinata alla devoluzione non riduca il patrimonio al di sotto della soglia legale. Gli uffici Runts, dal canto loro, devono controllare la completezza formale della domanda e dell'attestazione notarile, potendo richiedere eventuali chiarimenti o integrazioni documentali. Per monitorare il rispetto dell'obbligo devolutivo da parte delle ex Onlus non iscritte o iscritte tardivamente, gli elenchi Runts, integrati con le richieste di parere in materia di devoluzione pervenute al Ministero, saranno inviati periodicamente all'Agenzia delle Entrate.

**Uso dell'acronimo "Onlus" nella denominazione** - Un ulteriore profilo affrontato dal Ministero riguarda gli enti che, pur avendo avuto in passato la qualifica di Onlus, mantengono ancora oggi l'acronimo nella propria denominazione, sia in occasione della presente fase di iscrizione al Runts, sia nel caso in cui fossero già transitati nel Registro prima dell'abrogazione del D.Lgs. 460/1997.

L'Amministrazione chiarisce che l'utilizzo non corretto dell'acronimo non è più sanzionato, poiché non trovano più applicazione il divieto e le sanzioni previste dagli ormai abrogati artt. 27 e 28, c. 1, lett. c) D.Lgs. 460/1997. Viene tuttavia richiamata l'esigenza di salvaguardare l'affidamento dei cittadini rispetto a una qualifica, e al relativo regime fiscale, che non esistono più.

Di conseguenza, quando in sede di iscrizione o in occasione delle ordinarie verifiche l'amministrazione riscontri il perdurare dell'acronimo "Onlus" nella denominazione, dovrà invitare espressamente l'ente ad adeguare la propria denominazione alla prima occasione utile. Tale rilievo non produce effetti ostativi né sull'iscrizione né sulla permanenza nel Runts, ma si traduce in un semplice invito a rimuovere un riferimento non più coerente con l'ordinamento vigente.